



Potenza, 24/04/2024

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
PEC: [va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)**

**p.c. All'Ufficio Compatibilità Ambientale  
Dipartimento Ambiente e Energia  
Regione Basilicata  
[ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it)**

**Oggetto: [ ID\_VIP: 11173] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al progetto di un impianto eolico denominato "Matera", costituito da n. 14 aerogeneratori, di cui 5 da 6,0 MW e 9 da 6,6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 89,4 MW, da realizzarsi nel Comune di Matera (MT), con opere di connessione ricadenti anche nei Comuni di Laterza (TA) e Castellaneta (TA). Proponente: Santeramo Wind S.r.l. Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento.- Osservazioni ARPAB**

In relazione all'istanza di cui alla nota MASE n. 0058683 del 27/03/2024, registrata in pari data al protocollo agenziale n. 0005102/2024, presa visione della documentazione presentata a corredo dell'istanza, pubblicata sul sito web dell'Autorità competente al link <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10708/15950>, si trasmettono le osservazioni agenziali a seguito dell'istruttoria condotta dai propri Uffici.

L'Ufficio Suolo Rifiuti e Siti Contaminati (prot. ARPAB 6799/2024) per quanto di competenza rappresenta in riferimento al documento "Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo A.17.8 del febbraio 2024" rappresenta quanto segue.

- Preliminarmente corre l'obbligo evidenziare che le terre e rocce da scavo possono essere gestite come sottoprodotti ai sensi dell'art.184 bis e non secondo l'art.186 del decreto legislativo 3 aprile 152 s.m.i., (come indicato nel documento trasmesso), in quanto abrogato con il D.M. 161/2012". I criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, sono invece indicati all'art. 4 del d.p.r. 120/2017.
- L'elaborato inoltrato non è pienamente conforme a quanto disciplinato all'art.24, comma 3 del dal D.P.R. 120/2017. Nello specifico, oltre a quanto già indicato nel documento inviato, bisogna meglio dettagliare i punti b) c), d) ed e).

*Unità Ufficio Pareri e Impatti Ambientali  
Responsabile dott. Achille Palma 0971.656223*

Referenti: ing. Lydia Lamorgese 0971.656377 dott.ssa Sebastiana Milito 0971.656393 dott.ssa Maria Pia Vaccaro 0971.656213

- In relazione al punto b) inquadramento ambientale del sito, si evidenzia che l'elaborato (cfr. allegato A.2) "Relazione geologica –PR03 – febbraio 2024 " è riferito ad altro progetto da realizzarsi a "Santeramo in Colle e non a Matera; pertanto, al fine di inquadrare l'opera in oggetto secondo quanto indicato la punto b) occorre trasmettere la specifica Relazione geologica.
- Relativamente al punto c) si chiarisce che già in questa fase deve essere predisposta una "proposta di piano di caratterizzazione", da eseguirsi nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori. Per una migliore valutazione di quanto già indicato e richiamato in altro documento, occorre integrare l'elaborato con tabelle riepilogative in cui vengono dettagliate per tutte le opere in progetto le aree interessate dagli scavi e il calcolo che ha portato alla definizione delle volumetrie previste delle terre e rocce da scavo, sia in fase di produzione, che in fase di utilizzo. A tal fine è necessario specificare:
  - le dimensioni di tutti i cavidotti (lunghezza, profondità di scavo e sezione).
  - la stima dei volumi delle terre e rocce da scavo relativi a tutte le opere in progetto (viabilità interna, piazzole temporanee, adeguamento della viabilità esistente, cabina ecc.) precisando la destinazione finale degli stessi (rinterri, discarica ecc).
- Per le procedure di caratterizzazione e di campionamento occorre far riferimento a quanto richiamato nell'allegato 2 e 4 del decreto 120/2017 e nelle Linee Guida SNPA 22/2019.
- E' opportuno corredare l'elaborato anche di una planimetria indicante i punti di indagine proposti, la profondità prevista per gli scavi, riferita alle specifiche di progetto, nonché il numero di campioni prelevati per ogni punto di indagine con la relativa profondità.

**L'Ufficio Acque- Controlli e monitoraggi delle acque, degli scarichi e della depurazione** (prot. ARPAB n. 6806/2024) esaminata la documentazione osserva quanto di seguito.

Nell'elaborato A.1- Relazione Generale emerge che l'intervento in oggetto è finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione da fonte eolica costituito da 14 turbine denominate MAT 1-14 da ubicare nel territorio comunale di Matera (regione Basilicata), ed in particolare 5 aerogeneratori della potenza di 6,0 MW (da MAT-01 a MAT-05) e 9 aerogeneratori della potenza di 6,6 MW (da MAT-06 a MAT-14), mentre le opere di connessione interessano i territori comunali di Laterza e di Castellaneta (regione Puglia).

La Relazione Geologica prodotta, (allegato A.2), è l'elaborato PR03, il quale fa riferimento alla *"realizzazione di un impianto eolico denominato "Santeramo" caratterizzato da 9 turbine di potenza complessiva di 59,4 MW da ubicarsi in agro del Comune di Santeramo in Colle (BA), con relative opere di collegamento alla RTN ricadenti nei comuni di Castellaneta (TA) e Laterza (TA)"*.

Pertanto, l'affermazione riportata nei vari elaborati esaminati, ed in particolare a pagina 138 dello Studio di Impatto Ambientale (elaborato A.17.1.1): *"In virtù di quanto rilevato nella relazione Geologica (cfr. allegato A.2), è possibile affermare che la realizzazione del progetto di che trattasi non andrà ad interferire con l'attuale stato di equilibrio dei luoghi e, quindi, assolutamente sarà ininfluenza sul grado di pericolosità/rischio idrogeologico delle aree attraversate che, comunque, si presentano stabili"*, è priva di attendibilità, sia perché si riferisce ad un progetto ed un'area differenti, sia perché per il sottosuolo interessato non è stata fatta una specifica valutazione attestante la reale profondità della falda, quindi l'assenza di interferenze, e soprattutto una valutazione in merito all'idrografia superficiale. Infatti, proprio

nel SIA si evidenzia la presenza di interferenze tra le opere in progetto e i reticoli idrografici presenti nell'area, rimandando per i dettagli (pag. 144) allo Studio di compatibilità idrologica e idraulica.

Inoltre, tra la documentazione disponibile è presente l'elaborato A.3 – Studio Idraulico, da cui si evince che, a seguito di rilevamento geologico speditivo nell'area in esame (pag. 39), “[...] l'area di installazione di alcune delle turbine in progetto e delle relative strade di accesso nonché il cavidotto lungo il suo percorso sino al punto di connessione, ricadono nelle aree contermini al reticolo idrografico;[...]nell'area di intervento le turbine identificate con le sigle: MAT 1, MAT 2, MAT 3, MAT 5, MAT 6, MAT 7, MAT 8, MAT 9, MAT 12, MAT 13, MAT 14 ricadono nella fascia di rispetto (150 m) di corsi d'acqua segnalati sulla cartografia dell'idrologia superficiale” e sono previsti ben 50 punti di interferenza cavidotto-reticolo idrografico. Anche questo studio, però, fa riferimento alla stessa Relazione Geologica affermando a pag. 40 “In virtù di quanto rilevato nella relazione Geologica (cfr. allegato A.2), è possibile affermare che la realizzazione del progetto di che trattasi non andrà ad interferire con l'attuale stato di equilibrio dei luoghi e, quindi, assolutamente sarà ininfluyente sul grado di pericolosità/rischio idrogeologico delle aree attraversate che, comunque, si presentano stabili”.

Per le perplessità sin qui esposte, si ritiene necessario che il proponente fornisca una relazione geologica attinente al progetto in questione, al fine di formulare ogni opportuna valutazione in merito al progetto in oggetto.

Per quanto concerne la matrice **aria**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 6703/2024), esaminata la documentazione disponibile sul sito web dedicato, rappresenta quanto segue. L'ufficio scrivente ritiene necessaria la mitigazione degli impatti durante l'installazione, le manutenzioni programmate e straordinarie, nonché la dismissione del sito, che comportano lavorazioni legate ai movimenti di terra e al transito degli automezzi, o anche per effetto dell'erosione aerogena che comportano l'innalzamento di polveri.

Pertanto, nelle suddette fasi, il proponente dovrà prevedere ed assicurare il rispetto, delle misure per la mitigazione degli impatti dovuti all'innalzamento di polveri, in conformità a quanto previsto nella Parte I dell'allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiale polverulento.

Per quanto attiene al monitoraggio delle polveri (PTS, PM10 e PM2.5), previsto dal proponente e riportato nell'elaborato “Piano di Monitoraggio Ambientale”, si fa genericamente riferimento alle periodicità previste nelle fasi Ante Operam e di cantiere, non specificando né l'ubicazione dei punti di monitoraggio, né le metodiche tecniche di campionamento ed analisi, né la frequenza e la durata delle campagne.

Pertanto il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere integrato con le seguenti informazioni:

- Posizione (coordinate ed inquadramento cartografico) dei punti su cui si intende effettuare il monitoraggio delle polveri;
- Metodica di campionamento;
- Durata e frequenza dei monitoraggi.

Il proponente dovrà altresì trasmettere la relazione di monitoraggio delle polveri a completamento della fase di cantiere.

Per quanto attiene alle tematiche **ecosistemi terrestri, biodiversità e uso del suolo**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 6701/2024) analizzata la documentazione osserva che:

- all'interno del PMA il monitoraggio *Ante Operam* sarà effettuato, riportando testualmente: “*qualora a seguito dell'autorizzazione dell'impianto in progetto non sia immediatamente cantierabile*”. Il monitoraggio AO è fondamentale al fine di verificare gli effetti indotti dal progetto sulle componenti ambientali, per cui deve essere necessariamente previsto ed effettuato;
- nel PMA, relativamente alle analisi di qualità dei suoli, è riportato che il protocollo sarà definito in accordo con ARPA Puglia; tale protocollo però, al fine di essere valutato da questo ufficio, deve essere preventivamente presentato all'interno nel PMA.
- E' assente nel PMA il quadro riepilogativo/sinottico relativo alle attività di monitoraggio previste.

Si chiede pertanto che il Piano di Monitoraggio Ambientale venga revisionato tenendo conto delle indicazioni sopraelencate.

Si chiede inoltre, che il Proponente predisponga un registro di segnalazione di animali folgorati, feriti o trovati morti per cause presumibilmente imputabili all'impianto eolico, con periodica comunicazione a questa Agenzia.

In merito alle tematiche **rumore e inquinamento elettromagnetico**, l'Ufficio competente (prot. ARPAB n. 6755/2024) osserva quanto di seguito. Nel merito del procedimento, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) della legge 132/2016 e dell'art. 4 co. 3 lett. b) e d) della L.R. Basilicata 1/2020, questo Ufficio dell'ARPAB fornisce il proprio supporto tecnico-scientifico all'autorità competente attraverso la redazione dell'istruttoria tecnica relativa al “Documento Previsionale d'Impatto Acustico”, alla “Relazione di Impatto Elettromagnetico”, al “Progetto di Monitoraggio Ambientale” e attraverso la redazione del contributo relativo all'attività di monitoraggio ambientale e alla formulazione delle condizioni ambientali per il provvedimento. In ogni caso, si specifica che, in virtù delle competenze attribuite dalla legge, spetta alle amministrazioni comunali coinvolte nel procedimento, l'espressione definitiva dell'assenso o dissenso in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. d) della legge 447/1995, e in materia di inquinamento elettromagnetico, ai sensi degli art. 8 e art. 14 dalla legge 36/2001.

Considerato che il provvedimento di VIA è il presupposto per avviare i successivi procedimenti di autorizzazione per i quali occorre un maggiore livello di approfondimento progettuale e visto anche il crescente numero di installazioni esistenti e di procedimenti autorizzativi in corso (sia nazionali che regionali), per la corretta valutazione previsionale dell'impatto acustico e dell'impatto elettromagnetico, nonché per una più efficace proposta di monitoraggio ambientale è necessario che la documentazione progettuale e le valutazioni siano aggiornate e dettagliate come nei contenuti minimi di seguito elencati. Le indicazioni seguenti hanno la finalità di consentire la redazione della documentazione, quando fosse mancante, ovvero di permettere l'integrazione nel caso si riscontrasse che la documentazione presentata fosse incompleta.

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito dell'autorità competente, per la parte di progetto riguardante il territorio della Basilicata, si segnala che:

- È presente, ma incompleta, la documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico. Il documento è redatto da tecnico competente in acustica (iscrizione ENTECA n. 6488).  
Manca la valutazione per la fase di cantiere. Per la fase di esercizio, in sintesi: Il quadro normativo di riferimento non è aggiornato ed è incompleto. Non è definita l'estensione dell'area vasta. Manca la caratterizzazione dell'area vasta secondo le classi acustiche del territorio (è erroneamente indicato che il Comune di Matera non è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica). Manca la ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, per la valutazione dell'impatto cumulato. Il censimento dei ricettori presenti nell'area vasta è incompleto. Il censimento e la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto sono incompleti. La caratterizzazione del clima acustico non è eseguita in conformità all'allegato 2 del DM 1/6/2022. Il modello di calcolo è incompleto. Non sono definiti gli scenari emissivi corrispondenti alle condizioni di esercizio più frequente, più gravosa per l'immissione assoluta e per l'immissione differenziale. La stima dell'immissione specifica è indefinita rispetto alla condizione di esercizio (non è specificato per quale valore di potenza è stata eseguita). Il calcolo dei livelli di immissione assoluta è incompleto. La valutazione del rispetto dei valori limite di legge è priva dei presupposti tecnici adeguati. Manca la proposizione delle misure di mitigazione.
- È presente, ma incompleta, la relazione specialistica d'impatto elettromagnetico.  
Preliminarmente si osserva che stazione utente di trasformazione e la stazione elettrica di connessione alla RTN sono nel territorio della regione Puglia, mentre non è indicata né tantomeno rappresentata la localizzazione delle quattro cabine di smistamento.  
In sintesi: C'è il quadro normativo di riferimento. Manca la ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, per la valutazione dell'impatto cumulato. La descrizione del progetto è sommaria e incompleta. Manca il censimento delle aree aperte alla popolazione e dei ricettori sensibili con le relative pertinenze presenti nell'area vasta. È incompleto il censimento e la caratterizzazione elettromagnetica delle sorgenti riconducibili al progetto. È incompleto il calcolo delle distanze di prima approssimazione e delle fasce di rispetto (solo per gli aerogeneratori e per le linee elettriche). Manca la valutazione degli effetti, anche quello cumulativo, presso le aree aperte alla popolazione, i ricettori sensibili e le relative pertinenze che siano a ridosso ovvero interferiti dalle fasce di rispetto. Manca una rappresentazione su base cartografica in scala adeguata.
- È presente, ma incompleto, il progetto di monitoraggio ambientale.

Per completare l'istruttoria tecnica sull'impatto acustico ed elettromagnetico del progetto e per esprimere il parere di competenza, è necessario che la documentazione, con riferimento alle specifiche di seguito dettagliate, sia integrata poiché incompleta.

### **Tematica inquinamento acustico**

La documentazione di valutazione previsionale d'impatto acustico è prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 e deve essere redatta da tecnico competente in acustica, come disposto all'art. 2 commi 6 e 7 della legge medesima.

La valutazione, per la fase di esercizio deve contenere:

- A.1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- A.2. Definizione dell'area vasta di esercizio, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto. Il perimetro dell'area vasta deve essere ricavato dall'involuppo delle aree di influenza degli aerogeneratori secondo la definizione di aerogeneratore potenzialmente impattante di cui all'art. 2 del DM 1/6/2022 e individuando le

- fasce di influenza delle altre sorgenti di emissione sonora relative alle opere di rete (stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica del distributore).
- A.3. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'eventuale atto amministrativo di riferimento.
- A.4. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento e caratterizzazione acustica, ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- A.5. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.6. Censimento e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni sonore (aerogeneratori, stazioni utente di trasformazione, stazioni di collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata attraverso le coordinate e caratterizzata attraverso i valori del livello di emissione sonora.
- A.7. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore residuo per classi di vento, in prossimità di ricettori isolati ovvero gruppi omogenei. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e al DM 1/6/2022 che nell'allegato 2 illustra una procedura per la misura del livello residuo al variare delle velocità del vento. Al riguardo, si segnala che, i punti di misura devono essere scelti in facciata ai ricettori ovvero nelle immediate vicinanze ma comunque negli spazi di pertinenza, tenendo in considerazione la direzione prevalente dei venti. La scelta delle postazioni di misura deve tener conto anche della presenza di altri aerogeneratori in esercizio al fine di escludere dalla misura il loro contributo immissivo.
- A.8. Costruzione di un modello di calcolo per la stima previsionale dell'impatto acustico. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. Per considerare l'effetto cumulativo, nel modello di calcolo devono essere implementati gli aerogeneratori in progetto, quelli riconducibili ad altri progetti già in esercizio ovvero autorizzati e in corso di realizzazione o non ancora realizzati. Ai fini del calcolo del livello di immissione assoluta e differenziale, tutti gli aerogeneratori concorrono alla definizione del livello ambientale, mentre quelli riconducibili ad altri progetti concorrono alla definizione del livello residuo, insieme al livello misurato nel rilievo del clima acustico. Il modello di calcolo deve consentire la stima dell'impatto acustico relativamente a tre scenari emissivi di riferimento: massima immissione assoluta, massima immissione differenziale, condizione di vento prevalente.
- A.9. Stima, in corrispondenza dei punti di verifica dell'area vasta, dell'immissione specifica delle sorgenti sonore concorrenti al livello residuo e dell'immissione specifica delle sorgenti sonore dell'impianto (contributo immissivo del progetto), relativamente ai tre scenari emissivi di riferimento.
- A.10. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle opere di rete, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione, nelle condizioni dei tre scenari emissivi, deve essere

- eseguito sommando il livello di rumore ambientale del contesto (clima acustico e aerogeneratori di altri progetti) e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli aerogeneratori e delle altre sorgenti sonore dell'impianto in progetto.
- A.11. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e notturno.
- A.12. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini del rilascio del nulla osta, ex art. 8 comma 6 della legge 447/1995, da parte dell'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.13. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta e delle opere in progetto comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti A.2, A.5, A.6, A.7, A.12).

Il documento, per la fase di cantiere (attività temporanea) deve contenere:

- A.14. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- A.15. Definizione dell'area vasta di cantiere, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti della realizzazione del progetto. L'estensione dell'area vasta deve essere definita avendo individuato tutte le opere in progetto (aerogeneratori e opere di rete) le aree operative di cantiere e gli scenari emissivi delle fasi lavorative.
- A.16. Individuazione delle classi acustiche del territorio compreso nell'area vasta in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.
- A.17. Ricognizione finalizzata a verificare se nell'area vasta siano presenti altri impianti di produttivi, infrastrutture di trasporto e altre sorgenti selettivamente identificabili.
- A.18. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta. Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, classe acustica, numero di piani, distanze dalle aree di cantiere). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata.
- A.19. Censimento e caratterizzazione acustica degli scenari emissivi delle fasi lavorative indicando per ciascuno le sorgenti sonore (attrezzature e macchinari). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le sorgenti sonore di ciascuno scenario emissivo e il valore del livello di emissione sonora. Ciascuno scenario emissivo deve essere caratterizzato attraverso il valore del livello di emissione sonora complessivo.
- A.20. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore ambientale del contesto esistente. Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e pianificate sulla base dell'analisi del contesto e del censimento di tutte le sorgenti sonore esistenti nel territorio, ai sensi di quanto disposto al punto 1 dell'allegato B al DM 16/3/1998.
- A.21. Stima del contributo immissivo degli scenari emissivi. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione presso i punti di verifica dell'area vasta.
- A.22. Calcolo dei livelli di immissione assoluta e differenziale presso i punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle aree di cantiere, ambiente esterno e ai ricettori). I punti di verifica al perimetro devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora. Il calcolo dei livelli di immissione deve essere eseguito sommando il livello di rumore

- ambientale del contesto esistente e il livello di immissione specifico dato dal contributo immissivo degli scenari emissivi. Per valutare l'effetto cumulativo, ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, deve essere considerato anche il contributo offerto dalle sorgenti sonore riconducibili ad altri impianti esistenti, a progetti in corso realizzazione, a progetti autorizzati e non ancora realizzati, a progetti in corso di autorizzazione la cui data di avvio del procedimento sia anteriore rispetto a quello oggetto di valutazione.
- A.23. Valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991 nel periodo diurno e notturno, salvo che non si dichiari l'orario di lavoro esclusivamente nel periodo diurno. Trattandosi di valutazione previsionale, si assuma un approccio cautelativo eseguendo la verifica del criterio differenziale in facciata ai ricettori, avendo poi la possibilità di ricorrere all'istituto delle deroghe acustiche.
- A.24. Indicazione che si provvederà a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea, eventualmente anche in deroga al rispetto dei valori limite di legge, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.25. Proposizione di misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione del superamento dei valori limite di legge, anche ai fini della richiesta di autorizzazione in deroga al rispetto dei valori limite per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico.
- A.26. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione dei limiti dell'area vasta, delle opere in progetto e delle aree di cantiere comprese le eventuali opere di mitigazione, con l'identificazione di tutti i ricettori e di tutte le altre sorgenti sonore concorrenti alla valutazione previsionale dell'impatto acustico (cfr. punti A.14, A.16, A.17, A.18, A.24).

#### Prescrizioni per il monitoraggio da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- A.27. Nel Progetto di Monitoraggio Ambientale, oltre le generalità di cui alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" di MATTM e MIBACT, con riferimento alla tematica rumore, tenendo in considerazione le indicazioni dei punti successivi, devono essere sviluppati i seguenti argomenti: Aree da monitorare con scelta dei ricettori a esito delle valutazioni previsionali; Metodiche di rilevamento in conformità alle previsioni del DM 16/3/1998 (per l'ante e il corso d'opera) e del DM 1/6/2022 (per l'ante e il post operam) e dei relativi allegati; Articolazione temporale del monitoraggio; Restituzione e articolazione dei dati rilevati; Azioni di risposta alle evidenze del monitoraggio.
- A.28. Per la fase di cantiere, durante l'esecuzione dei lavori, si dovranno eseguire campagne di rilievo fonometriche periodiche in corrispondenza dei ricettori prossimi al fronte di avanzamento dei lavori, per i quali abbia stimato il maggior impatto acustico. L'esecuzione di ciascuna campagna di misura dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo, e la relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.
- A.29. Per la fase di esercizio, dovrà essere comunicata, all'autorità competente per il procedimento, al comune e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio che, utilizzando i dati anemometrici degli anni precedenti, dovrà essere individuata nel periodo di massima esposizione e in quello nel quale si realizzano velocità del vento ai ricettori prossime a quelle di soglia per l'esecuzione di



misure fonometriche. Nel periodo di esposizione alla condizione di vento prossima al valore di soglia ed entro il termine del primo anno di esercizio, dovrà essere eseguita una campagna di rilievo fonometrico in corrispondenza dei ricettori, in conformità al DM 01/06/2022. La campagna di rilievo fonometrico dovrà essere ripetuta in caso di esposti e di modifiche impiantistiche ovvero interventi di manutenzione straordinaria. L'esecuzione di ciascuna campagna di rilievo dovrà essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente per il procedimento e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo. La relazione, contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo, dovrà essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per il procedimento, entro trenta giorni dalla conclusione delle misure e resa disponibile all'ARPAB per eventuali controlli.

### **Tematica inquinamento elettromagnetico**

La documentazione specialistica d'impatto elettromagnetico è prevista ai sensi della legge 36/2001 e deve essere redatta da tecnico abilitato.

- E.1. Quadro normativo di riferimento (nazionale, regionale, comunale, norme tecniche).
- E.2. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria VIA (statale e regionale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- E.3. Descrizione del progetto con l'indicazione puntuale di tutte le opere previste, fino al collegamento alla RTN (aerogeneratori cavidotti ed elettrodotti, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di distribuzione).
- E.4. Censimento di tutti i ricettori e delle relative aree di pertinenza interessati dalle opere di rete e dagli attraversamenti (elettrodotti e cavidotti). Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate, destinazione d'uso, categoria catastale, distanze dalle opere in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione planimetrica su base cartografica in scala adeguata. L'eventuale assenza di ricettori e aree di pertinenza interferiti deve essere dichiarata. Relativamente ai luoghi interessati dagli attraversamenti dell'elettrodotto, ricettori e alle aree pertinenziali, si deve fare riferimento alle definizioni riportate nel DM 7/12/2016 di "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili"
- E.5. Censimento e caratterizzazione delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni (aerogeneratori, linee elettriche, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazioni elettriche di collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata (se puntuale anche attraverso le coordinate) e caratterizzata attraverso dati geometrici rilevanti e valori emissivi.
- E.6. Valutazione degli effetti e calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto delle opere di rete (aerogeneratori, linee elettriche, cabina di consegna), dei collegamenti (eventuale cavidotto ed elettrodotto), della stazione utente fino alla stazione elettrica di collegamento alla RTN.
- E.7. Valutazione dell'effetto cumulativo con eventuali altri progetti in corso di autorizzazione ovvero autorizzati e realizzati o non ancora realizzati e valutazioni puntuali in prossimità dei ricettori e delle relative pertinenze, che tengano conto della destinazione d'uso e delle distanze con le opere riconducibili ai vari progetti.
- E.8. Elaborazione di planimetria, su base cartografica in scala adeguata, con la rappresentazione delle opere in progetto e di quelle riconducibili agli altri impianti che generano l'effetto cumulo, con

l'identificazione di tutti i ricettori e le relative aree di pertinenza, con la rappresentazione delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto.

#### Prescrizioni per il monitoraggio/controllo da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- E.9. Per la fase di esercizio, dovrà eseguire misure del campo elettrico e magnetico in fase di post attivazione entro 60 giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto. Le misure andranno eseguite nelle vicinanze delle sorgenti emissive di CEM ed in prossimità dei recettori sensibili e ove è prevista la permanenza degli individui, nelle condizioni di maggiore illuminazione.
- E.10. Dovrà ripetere il monitoraggio ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza quadriennale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- E.11. Dovrà comunicare all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio degli impianti e la data di esecuzione delle misure di monitoraggio.
- E.12. Dovrà trasmettere gli esiti delle misurazioni all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB entro 30 giorni dalla loro esecuzione.

Questo contributo specialistico, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore e della Legge 36/2001 per la tematica campi elettromagnetici, tiene conto delle condizioni al contorno descritte nei documenti presenti sul link dell'Autorità Competente e delle dichiarazioni del proponente.

F.to Il Direttore Tecnico Scientifico  
dott. Achille Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo normativa vigente